

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CFA (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 luglio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' FCD CONEGLIANO 1907 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORDAZ ALEX IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FC CROTONE SRL (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

2. RICORSO DELLA SOCIETA' FC CROTONE SRL AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF PER LA STAGIONE SPORTIVA 1995/96 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CORDAZ ALEX PER LA SOCIETÀ RICORRENTE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 così dispone:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società FCD Conegliano 1907. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- accoglie il ricorso proposto dalla società FC Crotone Srl e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 22.080,00 IN FAVORE DALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL, PER IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE "BRUNO NESPOLI" DI OLBIA, STIPULATO IN DATA 15.6.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Vice Presidente; Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI VACCA MASSIMILIANO E CAU MARCO SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA IIII15/320 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 5.4.2019 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 259 del 6.6.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina